

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, BENEDETTI, GRAZIANI, IAN-
NARONE, LUGNANO, TEDESCO TATÒ, TERRACINI, TROPEANO**
e **VENANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1981

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo costituisce un contributo per una risposta semplice e chiara ai principali problemi posti dal fenomeno delle dissociazioni e delle confessioni di appartenenti a bande terroristiche. Non si sono affrontate tutte le questioni, ma solo quelle più urgenti e quelle che riguardano più strettamente il fenomeno dei cosiddetti « terroristi pentiti ». I proponenti non ignorano che restano da risolvere altri problemi, ma alcuni di essi, come la sicurezza dei « pentiti » e dei loro familiari, sono affrontabili prevalentemente, se non esclusivamente, in via amministrativa, mentre altri, come ad esempio la questione della cosiddetta dissociazione semplice, non appaiono ancora sufficientemente approfonditi.

Le questioni peraltro sono talmente complesse che qualsiasi soluzione può essere sempre migliorata sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del miglior raggiungimento degli obiettivi.

L'articolo 1 modifica ed integra l'articolo 4 della cosiddetta legge Cossiga; la pratica ha dimostrato l'esistenza di numerosi casi di terroristi che, pur avendo collaborato con la magistratura, non hanno potuto giovare delle riduzioni di pena previste dal citato articolo 4 perchè i contributi non erano risultati, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'imputato, di quel rilievo richiesto dalla legge. È la questione dei cosiddetti « piccoli pentiti », che poco possono dire perchè poco sanno.

Si è così prevista, oltre alla categoria dei « grandi pentiti », già tipicizzata dal citato articolo 4, ma per la quale la pena è ulteriormente ridotta, un'altra categoria: coloro che, pur non fornendo prove decisive hanno detto tutto quanto a loro conoscenza ed hanno agevolato in modo rilevante le indagini; è comunque richiesta la dissociazione dall'organizzazione terroristica. La formula « per motivi indipendenti dalla volontà dell'imputato », che ricorre nel secondo comma

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sta ad indicare appunto la necessità che l'imputato riferisca comunque tutto quanto è a sua conoscenza.

L'articolo 2 prevede che dopo il dibattimento di primo grado, quando è stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti fondate sul ravvedimento operoso, può essere concessa all'imputato la libertà provvisoria. È necessario che la dissociazione non sia mai venuta meno nelle singole fasi processuali. Con il provvedimento che concede la libertà provvisoria, o con altro separato provvedimento, possono essere imposti al condannato obblighi o divieti diretti ad evitare che si dia alla fuga.

L'articolo 3 propone una soluzione per un problema particolarmente complesso. Per effetto di alcune riforme processuali, che in alcuni casi hanno precluso la riunione dei procedimenti commessi ed in altri hanno in ogni modo agevolato la celebrazione dei processi separati, si è raggiunta una maggiore speditezza delle indagini istruttorie e dei dibattimenti, ma un risultato notevolmente negativo per quegli imputati che perdono in tal modo la possibilità di godere dei benefici della continuazione. Questo effetto è particolarmente evidente per gli imputati di reati terroristici. Infatti si è ormai instaurata una prassi per la quale viene celebrato prima il procedimento per le armi rinvenute indosso alla persona arrestata; poi si celebra il processo per i reati associativi e quindi il processo per gli altri singoli reati eventualmente commessi. In tal modo, invece di applicare il cumulo giuridico, si applica agli imputati il cumulo materiale delle pene. L'articolo 3 intende ovviare a questa situazione, stabilendo che in fase di esecuzione non opera il cumulo materiale delle pene, ma si determina una pena pari alla pena principale elevata di una quantità pari al quinto di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati. Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

L'articolo 4 prevede la non punibilità di coloro che non avendo commesso gravi reati (non avendo cioè commesso strage, omicidio, tentato o consumato, lesioni gravi o gravissime, estorsione, sequestro di persona,

rapina) si presentano al magistrato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; la non punibilità copre soltanto i reati commessi sino al giorno anteriore alla presentazione della proposta e cioè sino al 4 agosto 1981. L'imputato non può essere arrestato, ma gli possono essere imposti alcuni obblighi o divieti per evitare che si sottragga alle indagini. È sempre consentita la libertà provvisoria in ogni caso di costituzione spontanea, anche quando essa riguarda persone che hanno commesso reati gravi o gravissimi. In tal modo si intende agevolare al massimo la fuoriuscita dal terrorismo non solo di chi ha commesso reati non gravi, ma anche di chi avendo commesso reati gravi vuole comunque sottrarsi alla spirale della violenza terroristica. In questi casi però, a differenza di quanto accade nelle altre ipotesi, allorchè si procede con l'istruzione sommaria, la libertà provvisoria non può essere concessa dal pubblico ministero, ma è concessa dal giudice istruttore. Data la delicatezza delle questioni si è ritenuto opportuno richiedere la valutazione di due magistrati: il pubblico ministero ed il giudice istruttore.

Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente un'estensione della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale per i condannati per reati nei confronti dei quali è stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 1.

L'articolo 7 estende alla criminalità comune il principio della riduzione della pena in caso di collaborazione con la magistratura.

Gli articoli 8 e 9 sono norme di salvaguardia: viene previsto un trattamento più severo per il delitto di calunnia e viene stabilita la revoca di tutti i benefici rispettivamente nei confronti di chi ha accusato persone che sapeva innocenti e di chi, dopo aver goduto delle attenuazioni di pena previste dall'articolo 1, commetta un nuovo reato per fine di terrorismo.

Il disegno di legge è naturalmente aperto a tutti i contributi diretti al suo miglioramento per una maggiore perfezione formale ed un più immediato conseguimento degli obiettivi proposti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Modifica e integrazione dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)

L'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis* del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a quindici anni e le altre pene sono diminuite della metà.

Quando l'imputato, dissociandosi dagli altri, agevola in modo rilevante le indagini pur non fornendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, le prove indicate nel comma precedente, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione non inferiore a diciotto anni e le altre pene sono diminuite di un quarto.

Le circostanze previste nei commi precedenti si applicano anche quando sono state agevolate le indagini relative a persone imputate per reati commessi per fine di terrorismo diversi da quelli contestati al reo, purchè a questi connessi ».

Art. 2.

(Concedibilità della libertà provvisoria)

Dopo che nel dibattimento di primo grado è stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo preceden-

te, il giudice può concedere all'imputato la libertà provvisoria, in caso di totale e permanente dissociazione, avuto riguardo alla rilevanza del contributo ovvero alla gravità del reato.

Anche con separato provvedimento da notificare personalmente all'imputato, sono imposti gli obblighi e i divieti ritenuti necessari per assicurarne il controllo della condotta, la disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento.

La libertà provvisoria è revocata se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti ovvero se sono venute meno le condizioni che ne consentivano la concessione.

Art. 3.

(Concorso di pene)

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste nell'articolo 1, il pubblico ministero determina, se occorre, quale pena deve essere eseguita.

Non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena principale da applicare è determinata aggiungendo alla pena principale inflitta per il reato più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati. Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

Se le condanne vennero pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che pronunciò la condanna più grave.

Si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Casi di non punibilità)

Nel caso di reati commessi per fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non sono punibili coloro i quali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del-

la presente legge si presentano spontaneamente al magistrato e tengono uno dei comportamenti preveduti dall'articolo 1.

Nei confronti di chi ha tenuto il comportamento previsto nel comma precedente non deve essere emesso ordine o mandato di cattura, ma può essere imposto uno degli obblighi o divieti previsti nel secondo comma dell'articolo 2. Se è violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai delitti di strage, omicidio, tentato o consumato, lesioni gravi o gravissime, rapina, estorsione, sequestro di persona, nè ai reati commessi dopo il 4 agosto 1981; tuttavia, se l'imputato si è presentato spontaneamente ed ha tenuto uno dei comportamenti preveduti dall'articolo 1, può essere concessa la libertà provvisoria e si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2. Quando si procede con istruzione sommaria, la decisione sulla libertà provvisoria spetta al giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

Art. 5.

(Sospensione condizionale della pena)

Quando ricorre una delle circostanze attenuanti prevedute dall'articolo 1, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva non superiore a quattro anni, e della eventuale pena pecuniaria, rimanga sospesa per il termine di dieci anni.

La sospensione condizionale prevista nel comma precedente può essere concessa anche più di una volta quando riguarda reati commessi entro il 4 agosto 1981, purchè la durata della pena detentiva complessivamente inflitta non superi i quattro anni.

Art. 6.

(Liberazione condizionale)

Il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti prevedute dall'articolo 1, che durante l'esecuzione del-

la pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato la metà della pena inflittagli.

Art. 7.

(Circostanza attenuante per i casi di concorso di persone in un reato diverso da quelli commessi per fine di terrorismo)

Quando talune delle persone che sono concorse in un reato aiuta l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove rilevanti per l'individuazione e la cattura dei concorrenti, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da diciotto a ventidue anni e le altre pene sono diminuite in misura non eccedente la metà.

Art. 8.

(Circostanza aggravante per il delitto di calunnia)

Se il colpevole ha agito allo scopo di ottenere indebitamente l'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 1 e dell'articolo 7, le pene stabilite dal primo e dal secondo comma dell'articolo 368 del codice penale e dalla prima parte del terzo comma dello stesso articolo sono raddoppiate; nell'ipotesi prevista dalla seconda parte del terzo comma si applica la reclusione da dodici a trent'anni.

Al condannato non sono applicabili le misure sostitutive previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 9.

(Decadenza dei benefici)

Chiunque commette un reato per fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico dopo essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno o più reati per i quali è stata riconosciuta la circostanza attenuante preveduta dall'articolo 1, decade da tutti i benefici concessi e per il nuovo reato la pena è raddoppiata.